



# Comune di Paglieta

## Statuto comunale

### Sommario

Titolo I - Il Comune e i suoi principi.....	4
Articolo 1 - Disposizioni generali.....	4
Articolo 2 - Territorio e sede.....	4
Articolo 3 - Stemma e gonfalone.....	4
Articolo 4 - Principi .....	5
Articolo 5 - Santo Patrono .....	6
Titolo II - Partecipazione e trasparenza .....	7
Articolo 6 - Il Comune e il cittadino.....	7
Articolo 7 - Istituti di partecipazione .....	7
Articolo 8 - Consiglio Comunale dei ragazzi.....	8
Articolo 9 - Associazionismo e volontariato .....	8
Articolo 10 - Trasparenza e diritto di accesso .....	8
Articolo 11 - Partecipazione al procedimento.....	9
Titolo III - Gli organi di governo .....	10
Articolo 12 - Organi di governo .....	10
Articolo 13 - Potestà regolamentare.....	10
Capo I - Del sindaco .....	10
Articolo 14 - Il sindaco .....	10
Articolo 15 - Il sindaco ufficiale del Governo .....	11
Articolo 16 - Il vicesindaco.....	11
Capo II - Della giunta comunale.....	11
Articolo 17 - La giunta comunale .....	11
Articolo 18 - Le attribuzioni della giunta comunale .....	12
Capo III - Del consiglio comunale.....	12
Articolo 19 - Il consiglio comunale.....	12

Articolo 20 - Attribuzioni del consiglio comunale .....	13
Articolo 21 - Presidente del consiglio comunale.....	13
Articolo 22 - Attribuzioni del presidente .....	13
Articolo 23 - Linee programmatiche.....	14
Capo IV - Della mozione di sfiducia .....	14
Articolo 24 - Mozione di sfiducia .....	14
Capo V - Dei consiglieri comunali .....	14
Articolo 25 - Diritti dei consiglieri .....	14
Articolo 26 - Diritto d'accesso dei consiglieri.....	15
Articolo 27 - Doveri dei consiglieri .....	15
Articolo 28 - Decadenza dei consiglieri.....	15
Articolo 29 - Consiglieri delegati.....	16
Capo VI - Delle commissioni consiliari .....	16
Articolo 30 - Commissioni consiliari .....	16
Articolo 31 - Commissioni di garanzia .....	16
Titolo IV - L'organizzazione.....	17
Capo I - La struttura burocratica .....	17
Articolo 32 - Criteri.....	17
Articolo 33 - Il segretario comunale .....	17
Articolo 34 - I dirigenti .....	17
Articolo 35 - I funzionari.....	18
Articolo 36 - Il personale dipendente .....	18
Articolo 37 - Incarichi a contratto.....	18
Capo II - Organismi gestionali esterni.....	19
Articolo 38 - Istituzione .....	19
Articolo 39 - Azienda speciale.....	19
Articolo 40 - Società partecipate.....	19
Articolo 41 - Convenzioni .....	20
Articolo 42 - Accordi di programma.....	20
Articolo 43 - Organi dell'istituzione, dell'azienda e delle società.....	20
Titolo V - Ordinamento finanziario.....	21
Articolo 44 - Ordinamento finanziario e contabile .....	21
Articolo 45 - Demanio e patrimonio.....	21
Articolo 46 - Organo di revisione.....	21
Articolo 47 - Servizio di tesoreria .....	21
Titolo VI - Il sistema dei controlli.....	22
Articolo 48 - Controlli interni.....	22
Titolo VII - Norme finali.....	23

<b>Articolo 49 - Approvazione.....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 50 - Rinvio dinamico .....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 51 - Entrata in vigore .....</b>	<b>23</b>

# **Titolo I - Il Comune e i suoi principi**

## **Articolo 1 - Disposizioni generali**

1. Il **Comune di Paglieta** (di seguito, Comune), ente locale autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune rappresenta tutta la comunità insediata sul suo territorio, ne tutela gli interessi e ne promuove il progresso culturale, sociale ed economico, contribuendo, in conformità al dettato costituzionale, alla civile e democratica convivenza dei cittadini nello Stato italiano.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della Finanza Pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
5. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie e di quelle conferite, il Comune è soggetto costituzionale con pari dignità rispetto agli altri soggetti di cui è costituita la Repubblica Italiana. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo, nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

## **Articolo 2 - Territorio e sede**

1. Il territorio del Comune, parte integrante della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti, è delimitato dai comuni limitrofi di Torino di Sangro, Casalbordino, Atesa, Lanciano, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro e Fossacesia.
2. Il palazzo civico, sede e casa comunale, è sito in Via Martelli Di Matteo, n. 10 a Paglieta.
3. La giunta comunale, con propria deliberazione, può individuare sedi secondarie della casa comunale.

## **Articolo 3 - Stemma e gonfalone**

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune, depositati presso l'Archivio generale dello Stato, Ufficio araldico, sono stati approvati con decreto del Presidente della Repubblica del 14.04.1980, n. 1155, registrato alla Corte dei Conti il 12.05.1980, Reg. n. 03 Presidenza Fg. 358.

2. Il sindaco dispone l'esibizione del gonfalone, con lo stemma del Comune, per ufficializzare la partecipazione del Comune a cerimonie, manifestazioni, eventi istituzionali.

## **Articolo 4 - Principi**

1. Il Comune, che si riconosce in un sistema statale unitario fondato sui valori della pace e della solidarietà, persegue i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Afferma, nel governo locale, la cultura della pianificazione degli interventi, della programmazione degli obiettivi e della verifica dei risultati.
2. Il Comune tutela attivamente la vita umana, la persona e la famiglia. Opera per l'affermazione degli ideali di pace, solidarietà, salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e razziale, nel rispetto delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche.
3. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, dando pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa. Sostiene, valorizzandone l'apporto costruttivo e responsabile, il volontariato ed il libero associazionismo.
4. Il Comune promuove il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, artistiche e delle tradizioni culturali presenti nel territorio, anche mediante la difesa dell'ambiente e la lotta all'inquinamento, secondo le modalità ed i margini d'azione riconosciuti dalla legge.
5. Il Comune sostiene la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale, che tuteli, in particolare, le persone disagiate e svantaggiate. Favorisce lo sviluppo delle attività culturali, sportive e ricreative della comunità, con particolare riguardo alle iniziative di socializzazione giovanile ed anziana.
6. Il Comune riconosce la funzione sociale della libera iniziativa economica, promuovendo la partecipazione dell'imprenditoria privata alla realizzazione del bene comune e dando sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che concorrano al superamento degli squilibri economici e sociali del territorio.
7. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, favorendo azioni positive che assicurino reali condizioni di pari opportunità. Garantisce altresì che entrambi i sessi siano rappresentati negli organi collegiali non elettivi del Comune stesso, degli enti, delle aziende, delle istituzioni, delle società e di ogni altro organismo che dipenda dal Comune.

## **Articolo 5 - Santo Patrono**

1. Il Comune di Paglieta riconosce, quale proprio patrono, San Giusto Martire.
2. Il quattordici luglio, ricorrenza del Santo Patrono, è giorno festivo.

## **Titolo II - Partecipazione e trasparenza**

### **Articolo 6 – Il Comune e il cittadino**

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'amministrazione dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Riconoscendo nel momento partecipativo uno strumento essenziale per la crescita civile e sociale della comunità, il Comune garantisce la più ampia informazione dell'attività dei suoi organi politici e burocratici.
3. La partecipazione del cittadino si esprime, in particolare, anche attraverso la promozione ed incentivazione delle forme associative e di volontariato.
4. È dovere del cittadino di contribuire responsabilmente, con la vigilanza e la proposta, all'ordinato svolgimento della vita amministrativa, ponendosi in termini di reale solidarietà con gli interessi generali della comunità.
5. L'assunzione di responsabilità implica il dovere, per ciascuno, di rispettare le norme legislative, statutarie e regolamentari, i diritti di ogni altro cittadino ed i beni comuni.

### **Articolo 7 – Istituti di partecipazione**

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi del Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'organo destinatario, dopo aver vagliato la legittimità dell'istanza, petizione e proposta, decide in merito.
3. Con apposito regolamento, approvato dall'organo consiliare, possono essere previsti **referendum consultivi** su materie di esclusiva competenza comunale, su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Il referendum non è ammesso se il quesito attiene:
  - a. a finanze e contabilità;
  - b. a funzioni amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  - c. ad argomento di uguale oggetto, già sottoposti a consultazione nel corso dello stesso mandato amministrativo;
  - d. ad argomento che contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone, con discriminazione della collettività locale per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
5. Il Comune, per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, può istituire commissioni composte da cittadini, che non

facciano parte degli organi dell'ente, e da amministratori. Tali commissioni, dette **consulte comunali**, avanzano proposte ed esprimono pareri facoltativi non vincolanti.

6. Con il provvedimento di istituzione, il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei componenti ed alla determinazione delle funzioni da assegnare alle stesse.

## **Articolo 8 - Consiglio Comunale dei ragazzi**

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita amministrativa, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha la funzione di deliberare proposte in materia di politica ambientale, rapporti con l'associazionismo ed il volontariato, sport, tempo libero, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, lavoro.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

## **Articolo 9 - associazionismo e volontariato**

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, con esclusione di quelle segrete od aventi caratteristiche e finalità non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.
2. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento dei cittadini in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale ed allo sviluppo civile e sociale della comunità, garantendo che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo, aventi rilevanza generale, dispongano dei mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

## **Articolo 10 - Trasparenza e diritto di accesso**

1. Il Comune assicura la **trasparenza**, intesa come accessibilità totale ai dati ed ai documenti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Il Comune assicura la trasparenza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e provvedimenti sul sito web istituzionale.

3. Il Comune assicura ai cittadini il diritto di **accesso documentale** e di **accesso civico** ai dati, alle informazioni ed ai documenti secondo la legge dello Stato.
4. Il diritto di accesso è esteso agli enti, alle aziende, alle istituzioni, alle società e ad ogni altro organismo che dipende dal Comune.

### **Articolo 11 - Partecipazione al procedimento**

1. Secondo la legge dello Stato, il Comune assicura la partecipazione al procedimento amministrativo dei cittadini e dei titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

## **Titolo III - Gli organi di governo**

### **Articolo 12 - Organi di governo**

1. Il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale sono gli organi di governo del Comune.

### **Articolo 13 - Potestà regolamentare**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del Comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

## **Capo I - Del sindaco**

### **Articolo 14 - Il sindaco**

1. Il sindaco, eletto a suffragio universale, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il sindaco esercita la rappresentanza legale del Comune.
3. Il sindaco:
  - a. convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non sia eletto il presidente del consiglio stesso;
  - b. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione dei provvedimenti amministrativi;
  - c. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
  - d. esercita tutte le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
  - e. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.
4. Il sindaco, previa deliberazione della giunta, **rappresenta in giudizio il Comune.**

5. Il sindaco nomina, con proprio decreto, i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché, qualora istituiti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali.
6. Il sindaco, nel rispetto delle modalità ed entro i limiti della legge dello Stato, può adottare **ordinanze** anche contingibili e urgenti.
7. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

## **Articolo 15 - Il sindaco ufficiale del Governo**

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
  - a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti al Comune, dalla legge e da regolamenti, in materia di ordine e sicurezza pubblica;
  - b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  - c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
3. Anche in qualità di ufficiale del Governo, il sindaco, nel rispetto delle modalità ed entro i limiti della legge dello Stato, può adottare **ordinanze** anche contingibili e urgenti.

## **Articolo 16 - Il vicesindaco**

1. Il sindaco nomina il vicesindaco tra i componenti della giunta.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco, nell'esercizio di tutte le sue funzioni anche di quelle proprie di ufficiale del Governo, in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dalla funzione.

## **Capo II - Della giunta comunale**

### **Articolo 17 - La giunta comunale**

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori pari a quattro.
2. È consentita la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, tra cui un vicesindaco, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva.
4. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, in modo che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 % con arrotondamento aritmetico.
5. Il sindaco revoca uno o più assessori nel caso venga meno il rapporto fiduciario alla base della collaborazione politico amministrativa.

## **Articolo 18 - Le attribuzioni della giunta comunale**

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del Comune. La giunta comunale opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
3. La giunta comunale:
  - a. compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non siano riservati alla competenza del sindaco;
  - b. collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale;
  - c. riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
  - d. con propria deliberazione, dà mandato al sindaco a **rappresentare e difendere in giudizio il Comune**.
4. È di competenza della giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

## **Capo III - Del consiglio comunale**

### **Articolo 19 - Il consiglio comunale**

1. L'elezione del consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la posizione giuridica di questi sono regolati dalla legge dello Stato.
2. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti da questo statuto, è disciplinato con **regolamento**, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debbano essere presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il sindaco.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.

## **Articolo 20 – Attribuzioni del consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale, i cui componenti sono eletti a suffragio universale diretto, è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio comunale ha competenza limitata esclusivamente ad atti e provvedimenti fondamentali elencati dalla legge.

## **Articolo 21 – Presidente del consiglio comunale**

1. Di norma, il consiglio comunale è presieduto dal sindaco che provvede alla convocazione. Nella riunione di insediamento, ovvero nelle successive, è ammessa l'elezione, tra i consiglieri in carica, di un presidente del consiglio comunale diverso dal sindaco.
2. L'elezione del presidente si svolge a scrutinio segreto.
3. Viene eletto il candidato che ottiene il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio comunale, computando anche il sindaco.
4. Laddove nessuno dei candidati raggiunga il quorum, ripetuta la votazione, viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti validi.

## **Articolo 22 – Attribuzioni del presidente**

1. Il presidente del consiglio redige l'ordine del giorno, convoca e dirige i lavori dell'assemblea.
2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste se di competenza del consiglio comunale. In caso di inosservanza, previa diffida, provvede il prefetto.
3. Il presidente del consiglio comunale assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio, diverso dal sindaco, sono esercitate dal **consigliere anziano**.

5. Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la cifra individuale elettorale maggiore, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco.

### **Articolo 23 - Linee programmatiche**

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il sindaco può presentare le linee programmatiche anche nella seduta di insediamento.
3. Il consiglio comunale, con voto palese, si esprime sulle linee programmatiche del sindaco.
4. Il consiglio comunale, nel corso del mandato, partecipa all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dell'esecutivo.

### **Capo IV - Della mozione di sfiducia**

#### **Articolo 24 - Mozione di sfiducia**

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco, o della giunta comunale, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
4. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale, con conseguente nomina di un commissario.

### **Capo V - Dei consiglieri comunali**

#### **Articolo 25 - Diritti dei consiglieri**

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
2. I consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni ad altri atti di sindacato ispettivo che siano previsti e normati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri, che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri assegnati, hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio.

## **Articolo 26 - Diritto d'accesso dei consiglieri**

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché da aziende, istituzioni, enti e società dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, che siano utili all'espletamento del mandato dei medesimi consiglieri.
2. I consiglieri dispongono del diritto di accedere, senza limitazioni sostanziali, a tutti gli atti, i dati e le informazioni che possano essere di qualche utilità per l'esercizio del mandato elettorale, fermo restando l'obbligo di riservatezza e segreto con riferimento ai dati ed alle informazioni che, in base alla legge, non possono essere divulgati.
3. I consiglieri possono accedere ai **dati di sintesi del protocollo** del Comune in formato digitale e, ove possibile, anche da remoto.

## **Articolo 27 - Doveri dei consiglieri**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di svolgere il mandato elettorale partecipando alle riunioni del consiglio comunale, delle commissioni, consiliari e delle consulte per le quali siano stati designati.
2. Il consigliere, nell'esercizio del mandato, deve tener un comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie della struttura burocratica.

## **Articolo 28 - Decadenza dei consiglieri**

1. I consiglieri comunali che, senza alcuna motivazione, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso consiglio comunale.
2. I consiglieri possono dimostrare le ragioni della loro assenza anche successivamente alla riunione.
3. L'assenteismo del consigliere, che sia **motivato da ragioni meramente politiche**, non è causa di decadenza quando il consigliere anticipatamente abbia resa nota tale forma di protesta.
4. Comunicato l'avvio del procedimento di decadenza al consigliere interessato, il consiglio comunale delibera in merito non prima che siano decorsi venti giorni.
5. Al consigliere è assicurato il diritto alla difesa e di far valere le cause giustificative delle assenze; può produrre memorie difensive e documentazione giustificativa a sostegno delle proprie ragioni.

6. Il consiglio comunale conclude il procedimento con deliberazione motivata, di decadenza o di non decadenza.

### **Articolo 29 - Consiglieri delegati**

1. Il sindaco può attribuire ad uno o più consiglieri incarichi politico-amministrativi, di programmazione, attuazione e verifica di programmi, progetti o singoli obiettivi.

## **Capo VI - Delle commissioni consiliari**

### **Articolo 30 - Commissioni consiliari**

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni composte da soli consiglieri, costituite con criterio proporzionale tra i gruppi consiliari in modo da assicurare la presenza delle opposizioni.
2. Con regolamento sono determinati i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
3. Le commissioni consiliari avanzano proposte ed esprimono pareri, facoltativi e non vincolanti, su questioni sottoposte al consiglio comunale.

### **Articolo 31 - Commissioni di garanzia**

1. La presidenza delle commissioni consiliari di garanzia e controllo, quando costituite con apposita deliberazione del consiglio comunale, è sempre attribuita alle opposizioni consiliari.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'amministrazione.
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio.

## **Titolo IV - L'organizzazione**

### **Capo I - La struttura burocratica**

#### **Articolo 32 - Criteri**

1. Il Comune organizza gli uffici ed i servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. L'attività amministrativa di uffici e servizi persegue gli obiettivi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del principio della separazione tra indirizzo politico amministrativo e compiti gestionali.

#### **Articolo 33 - Il segretario comunale**

1. Il Comune dispone di un segretario comunale dipendente del Ministero dell'Interno e iscritto al relativo Albo.
2. Le funzioni di segretario comunale possono essere gestite in forma associata con altri enti.
3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il segretario dirige e coordina l'attività dei dirigenti, se presenti, e dei funzionari.
5. Il segretario comunale svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitogli dal sindaco.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un **vicesegretario** per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, impedimento.

#### **Articolo 34 - I dirigenti**

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta al personale di qualifica dirigenziale.
2. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, che dispongono di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano il Comune verso l'esterno, che non siano

ricompresi espressamente dalla legge, o da questo statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo e che non rientrino tra le funzioni del segretario comunale.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

### **Articolo 35 - I funzionari**

1. Se il Comune non dispone di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni ed i compiti gestionali dei dirigenti sono attribuiti, con decreto del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. I responsabili di uffici e servizi che esercitano le funzioni dirigenziali ne sono responsabili in via esclusiva.

### **Articolo 36 - Il personale dipendente**

1. Il personale dipendente del Comune osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri dei quali è titolare.
3. Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza, efficacia.

### **Articolo 37 - Incarichi a contratto**

1. Il Comune può provvedere alla copertura dei posti di responsabile di servizio o di ufficio, anche di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato.
2. Il regolamento stabilisce la quota dei suddetti posti, attribuibile con contratti a tempo determinato, in misura non superiore al 30% dei posti della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.
3. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in

capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

4. Gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.
5. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, in ragione della specifica qualificazione professionale e culturale, della temporaneità del rapporto, delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

## **Capo II - Organismi gestionali esterni**

### **Articolo 38 - Istituzione**

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali. L'istituzione è dotata di autonomia gestionale.
2. L'istituzione, ove costituita, conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati, adotta il medesimo sistema contabile del Comune.
3. L'istituzione conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico e del pareggio finanziario.

### **Articolo 39 - Azienda speciale**

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2. L'azienda speciale, ove costituita, conforma la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi del Codice civile.
3. L'azienda speciale, inoltre, conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio economico.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti della stessa azienda speciale.

### **Articolo 40 - Società partecipate**

1. La costituzione di società di diritto privato da parte del Comune, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di quote di capitale in società, a

totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, è consentito nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge dello Stato.

2. Il Comune non può, né direttamente né indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

### **Articolo 41 - Convenzioni**

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

### **Articolo 42 - Accordi di programma**

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

### **Articolo 43 - Organi dell'istituzione, dell'azienda e delle società**

1. Il sindaco designa i componenti degli organi dell'istituzione sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, previa selezione pubblica.
2. Il sindaco può revocare i componenti degli organi dell'istituzione nel caso venga meno il rapporto fiduciario alla base della collaborazione politico amministrativa.
3. Il sindaco, previa selezione pubblica, designa i componenti degli organi dell'azienda speciale o della società partecipata sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, ma conformemente allo statuto rispettivamente dell'azienda speciale e della società.
4. Il sindaco può provvedere alla revoca degli organi dell'azienda speciale e della società partecipate secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

## **Titolo V – Ordinamento finanziario**

### **Articolo 44 – Ordinamento finanziario e contabile**

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati.
4. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
5. Il Comune, allo scopo di assicurarne la conoscenza ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, pubblica tempestivamente sul sito web istituzionale i contenuti del bilancio previsionale e del rendiconto.

### **Articolo 45 – Demanio e patrimonio**

1. Il Comune è titolare di beni demaniali, di beni del patrimonio indisponibile e di beni del patrimonio disponibile secondo la disciplina del Codice civile.

### **Articolo 46 – Organo di revisione**

1. Il Comune dispone di un organo di revisione designato secondo la legge dello Stato.
2. L'organo di revisione svolge le funzioni di verifica e controllo previste dalla legge, collabora con il consiglio comunale quando richiesto.
3. L'organo di revisione può sempre partecipare alle riunioni del consiglio comunale e, se richiesto dal sindaco, può partecipare alle riunioni della giunta comunale.

### **Articolo 47 – Servizio di tesoreria**

1. Il Comune dispone di un servizio di tesoreria.
2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti o da norme pattizie.

## **Titolo VI - Il sistema dei controlli**

### **Articolo 48 - Controlli interni**

1. Il sistema dei controlli interni, disciplinato da apposito regolamento, è composto da:
  - a) controllo di regolarità amministrativo contabile;
  - b) controllo della gestione;
  - c) controllo strategico;
  - d) controllo degli equilibri finanziari;
  - e) controllo sugli organismi gestionali esterni.
2. Il sistema dei controlli è integrato dal monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione.

## **Titolo VII - Norme finali**

### **Articolo 49 - Approvazione**

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Nel caso, lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il presente articolo si applica anche alle modifiche statutarie.

### **Articolo 50 - Rinvio dinamico**

1. Per tutto quanto non previsto, si fa invio alla legge dello Stato e, in particolare, al decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le norme del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute leggi dello Stato che contrastino con dette norme. Nelle more dell'adeguamento del presente, si applica la normativa sopravvenuta.

### **Articolo 51 - Entrata in vigore**

1. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affisso all'albo pretorio online del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio online.
3. Lo statuto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, in Amministrazione trasparente (sottosezione Disposizioni generali, Atti generali), sino alla sua abrogazione e sostituzione.
4. Il presente abroga e sostituisce ogni precedente disposizione statutaria di questo Comune.